



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-6  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 435 CSAT 35  
DEL 23 MAGGIO 2017**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni Della Corte Sportiva Di Appello Territoriale

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Giovanni Bertuglia, dal Dott. Pitroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 23 maggio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n.173/A**

Del sig. GIANCARLO ANDRIANI (dirigente Società Stella del Mare) avverso la sanzione dell'inibizione sino al 05/09/2017 - Campionato 2° Cat. Play Off Gara: S. Ambrogio Cefalù/Stella del Mare del 14/05/2017 - C.U. n.429 del 16/05/2017.

Con tempestivo e rituale gravame il sig. Giancarlo Andriani, personalmente, impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il direttore di gara sarebbe incorso in uno scambio di persona in quanto il soggetto effettivamente allontanato sarebbe stato l'allenatore, tant'è che egli é rimasto in panchina per l'intera durata della gara.

Quanto asserito sarebbe provato, secondo il reclamante, non solo dalle riprese video relative alla telecronaca della gara, ma anche da tutti i partecipanti alla stessa che si sarebbero dichiarati disponibili a confermare le dedotte circostanze.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, osserva che i giudizi di secondo grado si basano sui rapporti degli ufficiali di gara i quali ai sensi della 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

E' pur vero che gli Organi della giustizia sportiva possono utilizzare, ai sensi del successivo comma 1.2, le immagini televisive nel caso in cui la sanzione disciplinare sia stata inflitta a soggetto diverso dall'autore dell'infrazione, ma tali immagini devono offrire piena garanzia tecnica e documentale, cosa che nel caso in specie non è dato accertare stante l'assoluta genericità della dichiarazione del reclamante.

Sotto altro profilo, come più volte ribadito da questa Corte oltre che dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale, nel giudizio di appello non sono ammesse prove testimoniali.

Ciò detto, esaminati gli atti ufficiali di gara, risulta che il sig. Giancarlo Andriani al 27' del 2° t. è stato allontanato dal terreno di gioco per avere protestato nei confronti del direttore di gara. Lo stesso, una volta allontanato, proseguiva, dalla tribuna, nel comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

L'allontanamento del sig. Giancarlo Andriani risulta, peraltro, confermato anche dal rapporto del Commissario di Campo designato.

In ragione delle superiori considerazioni in fatto quanto sostenuto dal reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, ma non dimeno questa Corte ritiene che la sanzione così come irrogata possa rideterminarsi in termini più equi in relazione a quanto commesso dal sig. Giancarlo Andriani così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale riforma dell'impugnato provvedimento ridetermina a tutto il 31/07/2017 l'inibizione a carico del sig. Giancarlo Andriani.

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 23/05/2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**